

Comune di Crissolo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9.5.2013 - Modifica Regolamento Edilizio riguardante la soppressione della Commissione Edilizia comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 del 19.03.2001 venne approvato il regolamento edilizio sulla base del regolamento tipo emanato dalla Regione Piemonte e che il medesimo venne successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 43 del 26.11.2006 e n. 26 del 24.11.2007;

Ricordato che il Titolo I "Disposizioni generali" del predetto regolamento, disciplina la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

Dato atto che:

- La Regione Piemonte con la Legge 14.07.2009 n. 20, "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" all'articolo 9 ha apportato modifiche alla L.R. 08.07.1999 n. 19, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa;
- Con la stessa L.R., all'art. 10, sono state apportate modifiche alla L.R. 45/89 e s.m.i. eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia;
- Con la L.R. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. 20/89 e s.m.i.;
- in precedenza, già il D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) rendeva facoltativa la commissione edilizia (art. 4 comma 2);

Considerato che gran parte del territorio di questo Comune è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e pertanto gli interventi edilizi sono soggetti a valutazione della Commissione Locale del Paesaggio nonché al vincolante parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio;

Ritenuto pertanto, che la valenza paesaggistica del territorio comunale, sia in tal modo già sufficientemente tutelata dall'esame di merito da parte degli organi sopra citati, mentre i restanti interventi possano considerarsi già sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente;

Considerata inoltre la difficoltà di reperire gli esperti componenti la Commissione disposti ad assumere gli incarichi senza la corresponsione di alcun gettone di presenza, oltre che la difficoltà di raggiungere questo Comune lontano dai centri abitati ove risiedono, il rincaro delle spese di trasporto, l'insidia neve nella stagione invernale, ma soprattutto l'avvenuto insediamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al L.R. 32/2008 a cui è demandato l'esame di buona parte delle pratiche edilizie;

Atteso che occorre quindi prendere in considerazione la facoltà che ha l'Amministrazione di sopprimere la Commissione edilizia, decisione questa che va, oltre tutto, nella direzione della semplificazione degli atti amministrativi e del risparmio;

Viste le modifiche da adottare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 dell'08.07.2009;

Uditi gli interventi nel breve dibattito svoltosi, di seguito sinteticamente riportati :

- Sindaco Perotti, che illustra le motivazioni del provvedimento proposto , che si configura come un significativo snellimento dell'attività burocratica del Comune , tanto più che è ora operante la Commissione paesaggistica , organo di tutela che in sostanza supera la C.E.

- Consigliere Bessone, che esprime perplessità , configurandosi una limitazione del confronto democratico e , comunque, potendo costituire la C.E. un valido aiuto per l'UTC
- Consigliere Vaglio, il quale rileva che in un Comune con poche pratiche come Crissolo, il preventivo passaggio in C.E. costituisce un oggettivo rallentamento dell'azione tecnico-amministrativa

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n 267 il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione del responsabile del servizio tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bessone e Ombrello),

delibera

1. di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di abolire l'istituto della Commissione Edilizia comunale, abolizione permessa dall'art. 9 della L.R. 20 del 14.07.2009;
3. di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio comunale vigente mediante:
 - a) la soppressione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1;
 - b) la soppressione dell'art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia;
 - c) la soppressione dell'art. 3 - Attribuzione della Commissione Edilizia;
 - d) la soppressione dell'art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia;
4. di abrogare inoltre tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente che fanno espresso riferimento al parere obbligatorio della Commissione edilizia.
5. di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
6. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
7. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.
8. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.
9. di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.